

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 4 del 31.03.2021



PROVINCIA di CROTONE

REGOLAMENTO

**CANONE UNICO DI CONCESSIONE PATRIMONIALE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

INDICE

art. 1 -Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, N.O. tecnico	pag. 4
art. 2 -Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	pag. 6
art. 3 -Tipologia delle occupazioni e durata	pag. 6
art. 4 -Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione	pag. 7
art. 5 -Domanda di concessione o autorizzazione	pag. 7
art. 6 -Documentazione a corredo della domanda	pag. 8
art. 7 -Funzionario Responsabile dell'Ufficio Concessioni	pag. 9
art. 8 -Funzionario Responsabile del Servizio Tributi	pag. 9
art. 9 -Termine del procedimento - Interruzione e decadenza	pag. 10
art.10 -Condizioni per il rilascio della concessione/autorizzazione	pag. 10
art.11 -Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale	pag. 10
art.12 -Contenuto della concessione/autorizzazione	pag. 11
art.13 -Obblighi del titolare del provvedimento	pag. 12
art.14 -Titolarità della concessione: successione, subentro e voltura	pag. 13
art.15 -Revoca o sospensione della concessione	pag. 14
art.16 -Rinuncia all'occupazione	pag. 14
art.17 -Decadenza della concessione o autorizzazione	pag. 15
art.18 -Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione	pag. 16
art. 19- Occupazioni abusive	pag. 16
art. 20 -Esenzioni	pag. 17
art. 21 - Accesso ad abitazione principale ed a fondo agricolo	pag. 18
art. 22 -Canoni e Soggetti obbligati al pagamento	pag. 18
art. 23 - Tariffa standard annua occupazione di suolo pubblico (TSAS)	pag. 19
art. 24 - Tariffa standard annua occupazione di sottosuolo pubblico (TSASS)	pag. 19
art. 25 - Tariffa standard annua occupazione diffusione messaggi pubblicitari	pag. 19
art. 26 - Tariffa standard occupazione temporanea giornaliera (TSTG)	pag. 20
art. 27 -Coefficienti di valutazione economica (CE) - (moltiplicatori) relativi all'area su cui insiste l'occupazione del Suolo	pag. 20
art. 28 -Coefficienti di valutazione economica (CE) - (moltiplicatori) relativi all'area su cui insiste l'occupazione del Sottosuolo	pag. 21
art. 29 – Calcolo del Canone Unico Patrimoniale	pag. 21
art. 30 -Occupazioni permanenti realizzate da aziende fornitrici di servizi di pubblica utilità	pag. 22
art. 31 - Versamento del canone: Modalità e termini	pag. 22
art. 32 -Aggiornamento e modifica delle tariffe e C.E.	pag. 23
art. 33 -Affrancazione canoni	pag. 23
art. 34 -Accertamenti, sanzioni, riscossione coattiva e rimborsi	pag. 24
art. 35 -Disciplina transitoria	pag. 25
art. 36 -Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 25

NORME GENERALI

Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 commi da 816 a 836.

Il comma **816** dell'art.1 della Legge 160/2019, istituisce con decorrenza 01 gennaio 2021 *“il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* in sostituzione del regolamento COSAP in vigore.

Il comma **817** stabilisce che il canone è disciplinato dalla Provincia di Crotone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente “canone Unico”, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il comma **818** ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *(ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti)*.

Il comma **819** chiarisce che il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il comma **820**, (presupposto dell'unicità del canone) stabilisce che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui alla lettera b) del comma 819, esclude l'applicazione del canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Il comma **821** stabilisce che la disciplina dell'entrata patrimoniale è in gran parte demandata al regolamento dell'ente che deve essere adottato dall'organo consiliare (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Viene anche disciplinato il contenuto obbligatorio del regolamento che prevede:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni per:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti di distribuzione carburanti e tabacchi;

- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- occupazioni da sottoservizi di interconnessione alla produzione di energia rinnovabile e telefonia mobile.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

2 . Per tutta la problematica della tutela delle strade e delle relative sanzioni si fa riferimento al D.L.vo 30/4/92, N° 285- Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni ed al D.P.R. 16/12/92, N° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 1

Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, nulla-osta tecnico.

1 . Per ***concessione***, di cui all'art.28 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i., si intende il provvedimento destinato ad attribuire sia a persone fisiche che giuridiche facoltà inerenti a diritti dell'Amministrazione. Sono pertanto soggette a concessione tutte le opere che comportano uso, modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come attraversamenti e percorrenze stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con conduttore di qualsiasi tipo interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle, le fosse laterali e le scarpate.

2 . Per ***autorizzazione***, di cui all'art.22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i., si intende il provvedimento destinato a consentire sia a persone fisiche che giuridiche l'esercizio di un suo diritto previa una valutazione tecnico-discrezionale in funzione preventiva dell'Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge.

3 . Sono pertanto soggetti a rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni le:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;

- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti di distribuzione carburanti e tabacchi;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- occupazioni da sottoservizi di interconnessione alla produzione di energia rinnovabile e telefonia mobile.

Sono inoltre soggette ai medesimi procedimenti le seguenti opere ed attività se effettuate in proprietà privata ma all'interno della fascia di rispetto stradale, ed in particolare a titolo esemplificativo:

- apertura o modifica di passi di accesso;
- tombatura di fosse laterali;
- piantumazioni di qualsiasi tipo;
- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- installazione di mezzi pubblicitari;

4 . Sono altresì soggette ad autorizzazione le occupazioni temporanee di suolo pubblico a qualsiasi titolo effettuate e cioè occupazioni per cantieri stradali e occupazioni connesse al commercio e allo spettacolo in forma itinerante.

5 . Per nulla-osta si intende l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.

6 . Nel caso in cui il provvedimento ai autorizzazione/concessione sia di competenza del Comune in quanto relativo ad attività effettuate all'interno dei centri abitati di cui al su indicato **comma 818**, alla Provincia compete soltanto il rilascio del nulla-osta tecnico.

7 . E' altresì rilasciato per gli ampliamenti e le costruzioni, fuori dei centri abitati, compatibili con il disposto dall'art.26. comma 2, del D.P.R. 16/12/92, N° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26/4/93. N° 147.

Art. 2

Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio è consentita l'effettuazione degli stessi ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza del traffico.

2. Sono ammessi pertanto interventi di riparazione a condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche ed a tutte quelle eventuali situazioni che possano costituire minaccia per la pubblica incolumità.
3. Chiunque debba effettuare un intervento di riparazione che abbia effettivo carattere di urgenza è tenuto a comunicarlo via fax, o tramite posta elettronica, al competente Servizio Provinciale.
4. La richiesta di intervento urgente comporta l'obbligo di presentazione della domanda di concessione/autorizzazione con il pagamento del relativo canone temporaneo, a sanatoria per la esecuzione dei lavori nella quale venga specificata la richiesta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con il relativo cantiere, entro tre giorni successivi all'intervento;

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

- 1 . Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, *aventi durata uguale o superiore ad un anno*. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.
- 3 . Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, *aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno*. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 4

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

- 1.. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione,

fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art.2 del presente regolamento.

2.. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 07.08.1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di *60 giorni* dalla presentazione della domanda.

3.. Nell'ipotesi di domanda incompleta o qualora l'Ufficio ravvisi la necessità di integrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l'istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio. In tale caso il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Decorso tale termine senza ricezione degli elementi integrativi, la richiesta si intenderà decaduta e copia della stessa, unitamente agli elaborati presentati, verrà archiviata d'ufficio.

Art. 5

Domanda di concessione o autorizzazione

1.. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, al competente Ufficio concessioni provinciale.

2.. La domanda, presentata in originale ed in n° 2 copie, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- c) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, con indicazione esatta della strada provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato;
- d) misura espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione e, quando trattasi di occupazione di spazi sopra o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità della superficie;
- e) durata dell'occupazione;
- f) motivi e modalità d'uso dell'occupazione;
- g) descrizione dettagliata dell'opera da eseguire;

h) dichiarazione di aver preso visione e di sottostare a tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegate e parte integrante dello stesso, nonché a quelle contemplate nel disciplinare e foglio di prescrizioni che l'ufficio concessioni dovrà rilasciare;

i) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi.

3. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.

Art. 6

Documentazione a corredo della domanda

- corografia della zona interessata, con indicazione dell'accesso;
- estratto di mappa catastale;
- stralcio urbanistico;
- planimetria d'insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell'accesso;
- elaborati grafici progettuali, in scala 1:100 o 1:50. comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- eventuale concessione edilizia;
- copia dell'autorizzazione precedente, in caso di modifiche;
- attestazione del versamento per spese di segreteria e sopralluogo.

Art. 7

Funzionario Responsabile dell'Ufficio Concessioni

1. Il funzionario del Settore Viabilità preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa per i procedimenti previsti dal presente regolamento e ne sottoscrive i relativi atti.

2. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

Art. 8

Funzionario Responsabile del Servizio Tributi

1. Il funzionario del Servizio Tributi competente all'applicazione del canone determina l'importo dello stesso mediante "Nota Canone" Vincolante per il rilascio del procedimento stesso e dopo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata extra-tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna la Provincia verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso e da il relativo supporto al Servizio Legale;
- f) cura le richieste di affrancamento di cui al successivo art. 34;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nella relativa convenzione di affidamento;
- h) trasmette al Servizio Finanziario, mediante Determinazione di accertamento in entrata, copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 comma 3 del D.Legs. 18/8/2000, n. 267, per la relativa annotazione contabile;

2. E' fatta salva la competenza del Settore Area Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.

3. La Polizia provinciale, nonché i dipendenti del Settore Area Viabilità - appositamente individuati con atto Dirigenziale – vigilano sull'applicazione del presente regolamento e della legge sul territorio provinciale e provvedono alla redazione delle istruttorie in ordine alla conformità degli interventi concessionati e/o autorizzati nonché all'accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. b) e c) del Codice della Strada.

Art. 9

Termine del procedimento - Interruzione e decadenza

1. Il termine per l'emanazione del provvedimento finale è di 60 gg. dalla data di assunzione al protocollo generale della richiesta, o dalla data di ricevimento se inviata a mezzo raccomandata A.R.
2. Qualora la domanda venga inoltrata incompleta l'Amministrazione terrà sospesa l'istruttoria, dandone avviso al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione stessa. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla richiesta di integrazione, la domanda sarà considerata decaduta e archiviata d'ufficio.

Art. 10

Condizioni per il rilascio della concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:
 - a) versamento degli oneri a titolo di spese d'istruttoria e di sopralluogo tecnico;
 - b) versamento dell'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo art. 11;
 - c) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 31;

Art. 11

Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale

1. Il rilascio, il rinnovo e la conferma di provvedimenti prevede il pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo tecnico complessivi pari ad **euro 60,00**.
2. In caso di diniego del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di cui al comma precedente.
3. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo minimo di Euro 100,00 per mq di scavo effettuati sulla proprietà provinciale e sue pertinenze, ed in ogni caso, l'ammontare stesso della cauzione è stabilito dal Responsabile del Procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

4. La restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza fidejussoria, corredata da certificato ultimazione lavori, potranno aver luogo soltanto a lavori ultimati previa relazione di accertamento di conformità alle prescrizioni tecniche imposte dall'ufficio concessioni.

5. Nel caso di riscontro di inadempienze e/o danni alla pubblica cosa, si provvederà all'incameramento della cauzione fino al concorrimento della rimessa in pristino dell'area o struttura interessata.

Art. 12

Contenuto della concessione/ autorizzazione e durata temporale della stessa

1 . Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
- b) codice fiscale o partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA e al REA ;
- c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
- d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
- e) importo del canone da corrispondere annualmente così come annualmente quantificato con Deliberazione della Giunta Provinciale delle aliquote e dei C.E., sua decorrenza e modalità di pagamento;
- f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
- g) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h) gli obblighi del titolare del provvedimento.

2 . La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni che interessano strade di competenza provinciale può determinarsi in **massimo 29 anni**, secondo quanto disposto all'Art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Le autorizzazioni per mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di anni 3 (tre) ed è rinnovabile secondo quanto stabilito all'art. 52, comma 6, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

3 . L'autorità competente può modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere ad alcun indennizzo.

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.
5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:
 - a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) Per ciascuna concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, il concessionario dovrà provvedere ad apporre, a pena di decadenza, sull'oggetto della concessione, entro 10(dieci) giorni dall'inizio dell'occupazione, una targhetta in acciaio zincato delle dimensioni minime di cm 20x15 riportante - incisi con scritta nera su fondo chiaro - gli estremi della concessione.
La targhetta dovrà essere applicata, a cura e spese del concessionario, sull'oggetto della concessione e dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione;
 - d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
 - f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
 - g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
 - h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;

i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 14

Titolarità della concessione - successione, subentro e voltura

1. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione - autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Il provvedimento di concessione o di autorizzazione per gli impianti pubblicitari viene rilasciato al proprietario dell'impianto; nel caso di gruppi di preinsegne, di cui all'art. 48, comma 3 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, devono costituire oggetto di unica autorizzazione.

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, o in caso di semplice variazione di titolarità ed in assenza di richiesta di lavori di modifica dell'oggetto della concessione/autorizzazione, chi subentra non è tenuto a presentare elaborati grafici né a corrispondere alcun importo a titolo di rimborso spese di sopralluogo, ma dovrà presentare apposita domanda di **voltura** che dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato al cedente. Nel caso di variazione di titolarità della concessione/autorizzazione ove siano previste modifiche alle opere assentite, chi subentra è tenuto a presentare nuova domanda di concessione alla Provincia.

3. Entro 60 giorni dalla data di ricezione, salvo richiesta di integrazione della documentazione, la Provincia provvederà a comunicare a chi cessa ed a chi subentra nella concessione/autorizzazione la presa d'atto della modifica.

4. Il successore e/o subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 15

Revoca o sospensione della concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione provinciale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico.

La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.

2. La revoca della concessione o autorizzazione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione provinciale può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 16

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta all'Ufficio concessione che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

2. La rinuncia all'occupazione, ***realizzata o meno***, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 9 ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 17

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

- a) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
- b) in caso di mancato parziale o totale pagamento del canone entro i ***successivi due anni*** di riferimento;
- c) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. La decadenza della concessione/autorizzazione, per mancato pagamento dei canoni entro il biennio di riferimento, su comunicazione del Responsabile del Servizio Titolare della Gestione del canone patrimoniale, nonché di tutti gli altri casi previsti è dichiarata con provvedimento dal Dirigente del Servizio che ha emanato l'atto mediante notifica all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente messa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 18

Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

- 1.. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza, presentando domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, fermo restando la regolarità dei pagamenti dei canoni ed il permanere delle condizioni per cui la stessa è stata a suo tempo rilasciata;
- 2.. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.

Art. 19

Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione.
Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Per le occupazioni di suolo e sottosuolo e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista una ***indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento***, effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, da personale del Settore Area Viabilità e/o del Servizio Tributi - appositamente individuati con atto Dirigenziale, ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. b) e c) del Codice della Strada, sono assoggettate alle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada oltre che alla ***sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto***.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio del quinto anno precedente quello di invio dell'accertamento.
- 5 Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

7. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

8. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Art.20
Esenzioni

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) accessi e passi carrabili per i quali non è prevista alcuna occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche, in quanto non è posto in essere alcuna modifica del piano viario;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni con aree cimiteriali;

g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- i)* le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Qualora sono poste in essere nella medesima area di riferimento più occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, si procede alla somma delle stesse ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
- l)* gli innesti o gli allacci a pubblici servizi, compresi eventuali pozzetti di derivazione;
- m)* le occupazioni realizzate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto della Provincia per il tempo e gli spazi necessari per il compimento dell'opera;
- n)* le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460, a condizioni che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
- o)* le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminosi e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- p)* le occupazioni effettuate per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Art. 21

Accesso ad abitazione principale

1. Per le occupazioni realizzate ai fini dell'accesso alle abitazioni principali, dimostrata con idonea documentazione, è prevista una franchigia pari all'ampiezza di ***mq. 2,50***;
2. Per le ampiezze eccedenti la franchigia, viene regolarmente applicato il canone con imposizione minima pari ad €. 15,00.

Art. 22

Canone e Soggetti obbligati al pagamento

1. Il canone di cui al presente regolamento ***ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia di Crotone***;
2. il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
3. per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

4. Ove l'occupazione venga posta in essere materialmente da una pluralità di soggetti, il provvedimento verrà cointestato ed il relativo canone sarà determinando prevedendo una quota minima cadauna di € **15,00**.

Art. 23

Tariffa standard annua occupazione di suolo pubblico (TSAS)

La tariffa standard annua ai sensi del comma 826 della Legge 160/2019 è pari ad € 30,00 per metro quadrato di occupazione annua.

La Provincia di Crotone, al fine di evitare ingiustificati aumenti dei canoni, (ai sensi del comma 817), applica un coefficiente di riduzione pari a "0,28" (zerovirgolaventotto) stabilendo la Tariffa Standard annua pari ad € **8,40** per metro quadrato di occupazione annua.

Art. 24

Tariffa standard annua occupazione di sottosuolo pubblico (TSASS)

La tariffa standard annua ai sensi del comma 826 della Legge 160/2019 è pari ad ¼ (un quarto) della tariffa standard di € 30,00 per metro quadrato di occupazione annua.

La Provincia di Crotone, al fine di assicurare lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi, (ai sensi del comma 817), applica un coefficiente di riduzione pari a "0,24333" (zerovirgolaventiquattrotre-) stabilendo la Tariffa Standard annua pari ad € **7,30** per metro quadrato di occupazione annua.

Art. 25

Tariffa standard annua occupazione diffusione messaggi pubblicitari

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati

da mq. 0,31	a mq. 0,50	Fisso di Euro 30,00
da mq. 0,51	a mq. 3,00	Euro 50,00/MQ
da mq. 3,01	a mq. 6,00	Euro 55,00/MQ
da mq. 6,01	a mq. 9,00	Euro 60,00/MQ
da mq. 9,01	a mq. 12,00	Euro 70,00/MQ
oltre i mq. 12,01		Euro 80,00/MQ

“nel caso di impianti bifacciali, il canone relativo alla seconda facciata è determinato pari ad **1/3 dell'importo** del canone relativo alla prima facciata”

Art. 26

Tariffa standard occupazione temporanea giornaliera (TSTG)

Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa standard per il calcolo del canone è applicata in modo progressivo come da seguente tabella:

GIORNI (GG) (giorni di occupazione)	TSTG (tariffa standard temporanea giornaliera)
Da 1 a 10	Euro 75,00
Da 11 a 20	Euro 70,00
Oltre i 20,01	Euro 65,00

Art. 27

Coefficienti di valutazione economica (CE) - (moltiplicatori) relativi all'area su cui insiste l'occupazione del Suolo

Tipologia di Occupazione	C.E.
Accesso singolo ad abitazione	2
Accesso singolo a fondo agricolo	2
Accesso multiplo fino a 4 unità abitative	3
Accesso multiplo da 5 a 8 unità abitative	4
Accesso multiplo oltre le 8 unità abitative	5
Accesso ad aziende agricole	3
Accesso ad aziende turistiche (campeggi e piccoli villaggi) entro le 30 unità abitative	2
Accesso ad aziende turistiche (villaggi oltre le 30 unità abitative, parchi acquatici etc..)	5
Accesso ad aziende ed attività commerciali –“microimprese” di cui al DM 18.04.2005	5
Accesso ad aziende ed attività commerciali –“piccola impresa” di cui al DM 18.04.2005	10
Accesso ad aziende ed attività commerciali –“media impresa” di cui al DM 18.04.2005	20
Accesso ad insediamenti industriali di grandi dimensioni, parchi eolici, fotovoltaici, centrali elettriche, centrali gas, etc.	50
Accesso ad impianti connessi alle reti di distribuzione elettriche, telematiche, gas metanodotti, cabine primarie, etc.	20
Impianti pubblicitari	2
Distributori di carburante	5
Passi Carrabili con divieto di sosta	3
parcheggi per residenti fino a mq. 10	2
parcheggi per residenti successivi a mq. 11	3
Parcheggi per attività commerciali fino a mq. 500	2
Parcheggi per attività commerciali successivi a mq. 501	2,50
attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2

Art. 28

Coefficienti di valutazione economica (CE) - (moltiplicatori) relativi all'area su cui insiste l'occupazione del Sottosuolo

Tipologia di Occupazione	C.E.
Sottopasso uso civile	2
Sottopasso uso turistico	4
Sottopasso uso commerciale/industriale –“microimprese” di cui al DM 18.04.2005	5
Sottopasso uso commerciale/industriale –“piccola impresa” di cui al DM 18.04.2005	10
Sottopasso uso commerciale/industriale –“media impresa” di cui al DM 18.04.2005	15
Attraversamento uso civile	2
Attraversamento uso turistico	3
Attraversamento uso industriale/comm. –“microimprese” di cui al DM 18.04.2005	6
Attraversamento uso industriale/comm. –“piccola impresa” di cui al DM 18.04.2005	10
Attraversamento uso industriale/comm. –“media impresa” di cui al DM 18.04.2005	20
Attraversamenti con Metanodotti, Oleodotti, Gasdotti, Elettrodotti, etc..	40
Costeggiamenti con Metanodotti, Oleodotti, Gasdotti, Elettrodotti, cavi dati e voce etc., <i>fino a ml. 2.000,00</i>	6
Costeggiamenti con Metanodotti, Oleodotti, Gasdotti, Elettrodotti, cavi dati e voce etc., <i>oltre a ml. 2.001,00</i>	4

Art. 29

Calcolo del Canone Unico Patrimoniale

Per il calcolo del Canone Unico Patrimoniale si segue la seguente formula:

- A) Canone Suolo: $(MQ * CE * TSAS)$;
- B) Canone Sottosuolo: $(MQ * CE * TSASS)$;
- C) Canone Temporaneo: $(MQ * CE * TSTG)$;

Art. 30

Occupazioni permanenti realizzate da aziende fornitrici di servizi di pubblica utilità

1. Ai sensi dell'art.1 comma 831 della Legge n°160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020/2022), per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, ***il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti***, determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della ***misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale***.

2. ***In ogni caso l'ammontare del canone dovuto alla Provincia non può essere inferiore a euro 800,00.***

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto alla rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gli importi sono rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Art. 31

Versamento del canone: Modalità e termini

1) Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di rilascio dell'atto di Concessione/Autorizzazione, il pagamento del canone deve essere effettuato in una unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo.

E' dovuto sia il canone dell'annualità in corso che il canone anticipato dell'annualità successiva, ed il cui importo, relativo alla prima annualità di riferimento dell'occupazione, calcolato ai sensi dell'art. 29, viene rideterminato sulla base dei giorni solari a partire dalla data di determinazione del canone da parte del Servizio Tributi posticipata di giorni sette.

Per le annualità successive alla seconda, pagata anticipatamente, il pagamento del canone, va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno mediante il servizio ***"pagoPA"*** ed in alternativa mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla "Provincia di Crotone – Servizio Tributi" n° 583880;

Resta inteso che, in caso di modifica del canone da parte della Giunta Provinciale, è dovuto l'importo di adeguamento dello stesso, mentre eventuali somme versate in eccedenza saranno portate a compensazione nelle annualità successive.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, esclusivamente mediante la piattaforma pagoPA.

Art. 32

Aggiornamento e modifica delle tariffe e C.E.

1.. Le tariffe base ed i coefficienti di valutazione economica potranno essere modificate con Deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con entrata in vigore delle stesse secondo le norme vigenti al momento.

Art. 33

Affrancazione del canone

1. Il canone relativo all'occupazione di suolo e/o sottosuolo pubblico provinciale, può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento ed in unica soluzione, di una somma pari a venti annualità.

2. L'affrancazione del canone è concessa con provvedimento del Dirigente del Servizio Tributi, previo versamento delle venti annualità previste ed in base alla scadenza prevista della concessione;

3. Ai fini dell'ottenimento dell'affrancazione del canone è condizione necessaria che il soggetto titolare della concessione sia in regola con il pagamento dei canoni relativi alle annualità pregresse, nonché di tutte le altre somme eventualmente richieste a titolo di omesso versamento;

4. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico, in seguito all'atto di affrancamento, rimarrà esente dal canone fino alla scadenza della concessione stessa, indipendentemente dalle possibili variazioni della proprietà;

5. Eventuali modifiche relative all'occupazione di suolo, sottosuolo e /o spazi ed aree pubbliche, rimarranno comprese nell'affrancamento già effettuato, salvo che ciò comportino incrementi della superficie occupata;

6. Le variazioni in decremento della superficie occupata, nonché la rimozione dell'occupazione con rinuncia alla concessione stessa, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso di somme già versate a titolo di affrancamento;

Art. 34

Accertamenti, sanzioni, riscossione coattiva e rimborsi

1 . L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificati dall'Amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

2 . Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone allo scadere dei termini previsti per il pagamento anche delle singole rate, ***è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai trenta giorni si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'ammontare del canone e comunque nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.***

L'Amministrazione provvede alla notifica di appositi avvisi, mediante l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, cioè a provvedere entro, ***entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.***

3. L'Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione del canone può accordare, su richiesta del contribuente da presentare a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, la riduzione ad un quarto delle sanzioni stabilite nei commi 2. Resta fermo il termine previsto dal comma 2 per l'adempimento del pagamento degli importi dei relativi avvisi.

4. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il quinto anno successivo alla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

5. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la procedura di cui al D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata al

concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988 n.43, ovvero con quella indicata dal r.d. 14.4.1910 n.639, se svolta in proprio dall' ente locale o affidata ad altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7 . Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, la restituzione delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute se indebitamente versate per errore dell'Amministrazione nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

9 . Non si procede a riscuotere o rimborsare per somme inferiori a € 14,90.

Art. 35

Disciplina transitoria

1 Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono tacitamente rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo e si sia provveduto al pagamento del relativo canone.

Art. 36

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione